

N. 12-2008

**Appalto privato: contenuto dell'obbligazione del direttore dei lavori**

Per informazioni scrivere a:  
[info@tecnojus.it](mailto:info@tecnojus.it)

## **Sentenza n. 10728/2008 del 24 aprile 2008** **Corte Suprema di Cassazione – sez. II civile**

[fonte sito Corte di Cassazione]

- La sentenza affronta il tema del contenuto dell'obbligazione dovuta dal direttore dei lavori relativamente all'appalto privato.

La sentenza in sintesi



**PROFESSIONE – APPALTO PRIVATO – DIRETTORE DEI LAVORI –  
CONTENUTO DELL'OBBLIGAZIONE**

▸ **Sentenza n. 10728/2008 del 24 aprile 2008 - Sezione II civile - Corte Suprema di Cassazione**

Appalto privato – direttore dei lavori – prestazione d’opera intellettuale - contenuto dell’obbligazione [fonte: sentenza reperita sul sito web della Corte di Cassazione]

**Massima**

- In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “*diligentia quam*” in concreto.

**Obbligazioni e responsabilità del dd.II.**

- Le obbligazioni
- Rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

- Le responsabilità
- Il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo degli inconvenienti e situazioni anomale che si verificano in corso d’opera, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente.

**Attività del dd.II.**

- L’attività del direttore dei lavori per conto del committente c.d. ausiliaria
- L’attività del direttore dei lavori, per conto del committente, si concreta:
- Nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi;
  - Nell’obbligo del professionista di verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna fase, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

**Direttore di cantiere**

- La sorveglianza elementare
- La sorveglianza sull’esecuzione di lavori elementari sul cantiere è affidata ad altra figura professionale, come il direttore di cantiere, responsabile della gestione giornaliera del cantiere di lavoro e dell’esecuzione dell’opera

**Accesso al cantiere**

- Direttore dei lavori
- Il direttore dei lavori è l’unica persona che può accedere sul cantiere senza la presenza o l’autorizzazione di alcuno, in quanto ha la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori tramite visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi, senza bisogno di incontrare altri tecnici dell’appaltatore, quali il direttore del cantiere o il direttore tecnico dell’impresa.
- Il direttore dei lavori può recarsi sul cantiere soltanto in qualche occasione, dovendosi limitare a valutare la rispondenza dell’opera al progetto approvato ed è facultato a servirsi anche di suoi collaboratori con compiti specifici, dovendo garantire soltanto il risultato di una regolare realizzazione dell’opera.

**Altre figure**

- Altre figure possibili in cantiere
- Oltre al direttore dei lavori, sul cantiere possono svolgere le loro attività anche il direttore di cantiere e/o il direttore tecnico dell’impresa, figure diverse dal direttore dei lavori che hanno responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della sicurezza del cantiere.

**Richiami del codice civile**

- Art. 2222 Contratto d’opera – titolo III del lavoro autonomo – Capo I
- Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655].

**Richiami  
altre  
sentenze**

▸ Art. 2230  
Prestazione  
d'opera  
intellettuale  
Capo II

▸ Art. 2232  
Esecuzione  
dell'opera

▸ Cass. SS.UU.  
Civili n.  
15781/2005

▸ Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

▸ Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

▸ 6. Obbligazione del direttore dei lavori

Partendo dalla premessa che il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale (inquadabile nella categoria del lavoro autonomo) comporta normalmente per il professionista un'obbligazione di "mezzi", detta anche obbligazione di diligenza o di comportamento, la giurisprudenza è costante nel ricondurre l'obbligazione del direttore dei lavori nell'ambito delle obbligazioni di mezzi (Cass. 28.1.2001, n. 15124; 29.3.1979, n. 1818), con inapplicabilità dell'art. 2226 c.c. (Cass. 29.1.2003, n. 1294; 22.3.1995, n. 3264; 1.12.1992, n. 12820; 21.10.1991, n. 11116) ed applicabilità, invece, dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 8.1.1985, n. 5463; 7.12.1976, n. 4559; 8.3.1975, n. 873).

8. Ritengono le Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione di diritto e definire il contrasto, che debba privilegiarsi l'interpretazione secondo la quale sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, anche nell'ipotesi in cui cumuli le funzioni di direttore dei lavori, le disposizioni dell'art. 2226 c.c. in tema di difformità e vizi dell'opera, in base alle seguenti considerazioni (omissis)...

18. Pertanto, in base alle considerazioni svolte, il contrasto giurisprudenziale va risolto affermandosi che le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e di direttore dei lavori.